

STATUTO DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
"Gruppo di Azione Locale Escartons e Valli Valdesi S.R.L."

- TITOLO I -
COSTITUZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1
(costituzione)

E' costituita una società a responsabilità limitata denominata
"Gruppo di Azione Locale Escartons e Valli Valdesi S.R.L." siglabile "G.A.L.
Escartons e Valli Valdesi S.r.l."

Articolo 2
(sede)

La società ha sede legale in Luserna San Giovanni.
L'Assemblea dei soci, potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, succursali,
agenzie e rappresentanze, sia in Italia, sia all'estero.

Articolo 3
(durata)

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre
duemilacinquanta). L'Assemblea dei soci della società potrà deliberare la pro-
roga e l'anticipato scioglimento della società, osservate le disposizioni di legge
in materia.

- TITOLO II -
OGGETTO

Articolo 4

La società si propone lo scopo di programmare e realizzare azioni ed interventi
finalizzati a promuovere lo sviluppo sociale ed economico del territorio, così
come delimitato dai confini amministrativi dei Comuni facenti parte della
compagine sociale, anche indirettamente mediante la partecipazione a
Comunità o Unione Montane di Comuni, nonchè di valorizzarne i patrimoni
culturali, naturalistici, ambientali e paesaggistici.

Pertanto, essa ha per oggetto lo studio, l'elaborazione programmatica e pro-
gettuale, l'esercizio operativo - diretto o mediante committenza od associazione
con terzi sotto qualsiasi forma - dell'attività di prestazione di servizi orga-
nizzativi, consultivi e promozionali ad enti territoriali, enti pubblici, istituzioni
pubbliche o private, imprese individuali nei settori dello sviluppo del territorio
e delle infrastrutture, delle comunicazioni, del patrimonio culturale ed am-
bientale, dei processi produttivi della formazione e del turismo.

Per l'attuazione dell'oggetto sociale, la società potrà:

- a) elaborare strumenti programmatici e progettuali attraverso i quali reperire
contributi e finanziamenti a livello locale, regionale, nazionale o comunitario
utili ad adottare ogni misura di sostegno all'economia, all'occupazione ed alla
qualità della vita delle popolazioni residenti nel territorio ed in particolare pre-
sentare Piani di Sviluppo Locale (PSL) nell'ambito dell'Iniziativa Comunitaria
LEADER (Liaisons entre actions de developpement de l'economie rurale - col-
legamenti tra azioni di sviluppo dell'economia rurale) a favore dello sviluppo dei
territori rurali;
- b) utilizzare i contributi secondo le regole dettate dalle norme di utilizzo delle
risorse finanziarie attivate ed in accordo ai propri orientamenti per lo sviluppo
del territorio;
- c) svolgere ogni e qualsiasi attività organizzativa, promozionale, tecnica, scien-
tifica ritenuta utile al raggiungimento dello scopo sociale, assumendo e conce-
dendo incarichi di consulenza, professionali, progettuali e/o di collaborazione;
- d) realizzare in proprio strutture fisiche ed interventi di carattere materiale per
la valorizzazione dei processi di produzione e di commercializzazione dei
prodotti e dei servizi generati dagli operatori pubblici e privati del territorio;
- e) erogare alla popolazione residente, agli Enti Locali, agli Enti pubblici, agli
operatori economici di ogni settore, individuali od associazioni, alle imprese
artigiane, agricole, commerciali e turistiche, nonchè alle piccole e medie im-
prese, tutti i servizi comunque rientranti nell'attuazione dell'oggetto sociale;

f) svolgere inoltre - nei limiti di legge - tutte le operazioni e le attività economiche, finanziarie, creditizie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie od utili per il raggiungimento dello scopo sociale;

g) assumere, compatibilmente con il tipo sociale, partecipazioni - non a scopo di collocamento - in qualsiasi società, consorzio, ente od organizzazione avente scopi affini o comunque ritenuti utili al raggiungimento del proprio scopo sociale.

La società perseguirà l'attuazione del proprio oggetto con particolare riguardo ai seguenti settori:

- la sensibilizzazione della comunità locale sulla propria identità e sulle prospettive di sviluppo sociale ed economico del proprio territorio;

- la formazione professionale nei settori tradizionali ed in quelli innovativi del mondo rurale, rivolta in modo particolare alla riqualificazione od all'inserimento occupazionale dei giovani;

- la fornitura di servizi mirati alla riqualificazione ed alla creazione di nuove piccole imprese in ogni economico, nonché all'introduzione di innovazioni tecniche, organizzative e gestionali;

- la creazione di nuovi prodotti turistici rurali, la promozione e l'organizzazione dell'offerta del territorio, l'istituzione di sistemi di prenotazione;

- la fornitura di servizi mirati a sostenere la produzione, la trasformazione, la promozione e la commercializzazione dei prodotti tipici locali agricoli ed artigianali;

- la promozione e la realizzazione di collegamenti telematici all'interno del territorio e la connessione tra questi e le reti esterne;

- la redazione di studi di fattibilità, piani di intervento generali e di settore, indagini e ricerche in campo sociale, economico e di valorizzazione e tutela del territorio e delle sue produzioni;

- lo svolgimento di attività e la prestazione di servizi nei settori del terziario, della mercatistica, della pubblicità, dell'informazione, dell'informatica, dell'innovazione tecnologica, della didattica e della convegnistica;

- il reperimento di fondi a livello locale, regionale, nazionale e comunitario anche in nome e per conto di soggetti terzi.

Alla società è infine fatto l'obbligo di partecipare alla Rete "LEADER" a livello europeo, al fine di scambiare e divulgare informazioni in merito alle azioni dell'Unione Europea a favore dello sviluppo dei territori rurali.

Escluso comunque l'esercizio delle attività assicurativa, bancaria, di intermediazione di valori mobiliari, finanziaria e di partecipazione normativamente condizionata dal possesso di specifiche autorizzazioni od all'iscrizione in appositi Albi od elenchi, nonché delle attività riservate alla prestazione personale di iscritti in Albi o Collegi professionali.

Esclusa comunque qualsiasi attività vietata dalla legge alle società a responsabilità limitata.

- TITOLO III -

SOCI - CAPITALE SOCIALE - QUOTE

Articolo 5

(soci)

Possono far parte della società gli Enti pubblici, gli organismi di carattere pubblico e privato aventi finalità affini all'oggetto sociale, le imprese collettive ed individuali di ogni settore economico, comunque costituite, ivi comprese le cooperative, le associazioni degli operatori economici, gli istituti e le società di credito, le fondazioni bancarie ed in genere le persone fisiche, giuridiche ed altri soggetti non persone fisiche che, per la loro capacità tecnica, organizzativa e finanziaria, siano in grado di apportare un proficuo contributo al raggiungimento dello scopo sociale.

L'organo amministrativo provvede circa l'ammissibilità di nuovi soci, in correlazione ai requisiti di cui sopra, tanto a seguito di acquisto di quote, che di sottoscrizione di quote di nuova formazione.

L'accertamento dei suddetti requisiti avviene con decisione motivata entro trenta giorni dalla domanda proposta dall'interessato; in caso di mancanza di

motivato diniego entro il suddetto termine, la domanda si intende comunque accolta.

La società ha, al momento della sua costituzione, e dovrà conservare una composizione mista con capitale pubblico e con capitale privato. Nessun socio può comunque sottoscrivere o detenere, direttamente od anche per interposta persona, una quota di partecipazione superiore al 49% (quarantanove per cento) del capitale sociale.

Articolo 5-bis (esclusione del socio)

L'esclusione del socio è prevista nei seguenti casi:

- qualora il socio imprenditore o persona giuridica o ente privato o pubblico versi in stato di insolvenza, sia messo in liquidazione, sia cancellato da pubblici registri, sia sottoposto a procedure concorsuali o dichiarato fallito;
- a carico del socio o dei suoi aventi causa o successori a titolo universale o particolare che, in relazione alla propria partecipazione nella società, omettano di compiere dichiarazioni o adempimenti pubblicitari previsti dalla legge.

L'organo amministrativo che constati il verificarsi di una delle cause di esclusione deve convocare senza indugio l'assemblea dei soci che delibera sull'esclusione. La deliberazione di esclusione deve essere comunicata al socio che avrà comunque diritto alla liquidazione della partecipazione ai sensi del successivo articolo 9.

Può altresì essere escluso il socio che non abbia provveduto all'integrale versamento della quota sociale sottoscritta, secondo la procedura di cui all'articolo 2466 del codice civile.

Articolo 6 (capitale sociale)

Il capitale sociale è fissato in Euro 58.600,00 (cinquantottomilaseicento) suddiviso in quote ai sensi di legge.

La società potrà acquisire fondi con obbligo di rimborso presso soci in ottemperanza alle disposizioni di legge.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Salvo il caso di cui all'articolo 2482 ter codice civile gli aumenti di capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 codice civile.

Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli artt. 1105 e 1106 C.C.

Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'art. 2352 C.C.

Articolo 7 (trasferibilità delle quote sociali)

I trasferimenti delle partecipazioni sono soggetti alla seguente disciplina.

Per partecipazione si intende la partecipazione di capitale spettante a ciascun socio ovvero parte di essa in caso di trasferimento parziale.

Per trasferimento si intende il trasferimento per atto tra vivi.

Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" si intendono tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, transazione e donazione.

In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno la partecipazione versando all'offerente la somma determinata di comune accordo sulla base di una situazione patrimoniale aggiornata alla data della proposta o, in mancanza di accordo, da un Arbitro che sarà nominato come previsto al successivo articolo 21 (ventuno).

Nell'ipotesi di trasferimento eseguito senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri di-

ritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili liberamente solo a favore di altri soci.

In qualsiasi altro caso di trasferimento delle partecipazioni, ai soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

Il socio che intende vendere o comunque trasferire la propria partecipazione dovrà darne comunicazione per lettera raccomandata o PEC, a tutti gli altri soci all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese, ovvero comunicato alla società; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento.

I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione cui la comunicazione si riferisce facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con PEC o lettera raccomandata inviata o consegnata alle poste non oltre venti giorni dalla data di spedizione risultante dal timbro postale dell'offerta di prelazione o dalla data di ricezione della PEC.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci, che viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro.

Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, il prezzo sarà determinato sulla base di una situazione patrimoniale aggiornata alla data della proposta, da un Arbitro che sarà nominato come previsto al successivo articolo 21 (ventuno).

Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione offerta poichè tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente; qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di essa il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro quindici giorni dal giorno di ricevimento della comunicazione stessa da parte dei soci.

Il diritto di prelazione spetta ai soci anche in caso di trasferimento della nuda proprietà e non per il caso di costituzione di pegno od usufrutto.

In caso di morte di uno dei soci, ai soci superstiti è attribuito il diritto di acquistare, anche parzialmente, dagli eredi del socio defunto, la partecipazione appartenente a quest'ultimo sulla base del valore del patrimonio sociale alla data di apertura della successione. Tale diritto dovrà essere esercitato entro sessanta giorni dalla comunicazione del decesso del socio.

A difesa degli interessi sociali, qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione di cui al presente articolo, in caso di trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni o costituzione di diritti reali e garanzie sulle stesse è richiesto il gradimento dell'organo amministrativo di cui al precedente articolo 5 (cinque).

- TITOLO IV -

ASSEMBLEE

Articolo 8

(convocazione e deliberazioni)

L'assemblea dei soci deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio di esercizio. Qualora particolari esigenze relative alla struttura e l'oggetto della società ovvero la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, l'assemblea può essere convocata entro centottanta giorni

dalla chiusura dell'esercizio sociale e gli amministratori dovranno indicare nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione.

L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo anche in luogo diverso dalla sede sociale.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.

In mancanza di regolare convocazione, l'Assemblea è validamente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale, tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'O.d.G.

Le Assemblee, tanto in prima, quanto in seconda convocazione, si costituiscono e deliberano validamente per le competenze e con le maggioranze previste dal codice civile; ad eccezione delle seguenti delibere:

- modifiche dello statuto;
 - operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
 - nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- per le quali occorrerà un quorum costitutivo pari al 67% del capitale sociale e deliberano a maggioranza assoluta.

Articolo 9 (formalità)

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Vice Presidente o da un Amministratore delegato dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico, oppure dalla persona designata dall'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea deve verificare la legittimazione degli interventi e dichiarare la validità della convocazione dell'Assemblea e della sua costituzione. Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere la stessa a norma di legge, regolare le modalità della discussione e delle singole votazioni.

Il Presidente su designazione dell'Assemblea, nomina un segretario. La redazione del verbale anche nei casi in cui non è espressamente richiesto dalla legge, può essere affidato ad un Notaio.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire alle assemblee, potrà farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altra persona, anche non socio, purchè non amministratore o dipendente della società, o sindaco, il tutto ai sensi dell'art. 2372 c.c. . La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di tre soci.

- TITOLO V - AMMINISTRAZIONE Articolo 10 (generalità)

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di undici membri, di cui per non più di un terzo anche non soci della società.

La nomina del Consiglio è effettuata per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea dei soci. Il Consiglio di amministrazione deve rappresentare sia i soci pubblici che privati, pur garantendo ai soci privati una presenza, in seno al consiglio stesso, superiore al 50% (cinquanta per cento).

Articolo 11 (durata)

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica per il periodo stabilito dall'assemblea dei soci che non ecceda comunque i cinque esercizi e sono rieleggibili.

Articolo 12 (Consiglio di Amministrazione)

Successivamente alla nomina del Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia già provveduto l'Assemblea i membri eleggono fra loro il Presidente e, ove lo ritengano opportuno, il Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare inoltre un segretario, il quale può essere anche estraneo al Consiglio.

Ove esistente il Consiglio di Amministrazione, sarà convocato dal Presidente ogni qual volta lo ritenga opportuno o ne riceva domanda da almeno un terzo dei suoi membri.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima dell'adunanza e nei casi di urgenza a mezzo di telegramma o fax spedito almeno il giorno precedente.

Il Consiglio di Amministrazione potrà essere convocato tanto presso la sede sociale, quanto altrove, purchè in Italia.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza effettiva della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e saranno certificate da un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto con il Presidente.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche in più luoghi, audio o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 13

(poteri)

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria gestione della società, nonché la facoltà di compiere tutti gli atti e concludere tutti gli affari per l'attuazione degli scopi sociali, fatta eccezione per i poteri che per legge o per Statuto, spettano esclusivamente all'Assemblea dei soci.

Articolo 14

(delegati e procuratori)

Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare le proprie attribuzioni, che non siano per legge ad esso riservate, ad uno o più dei suoi membri - ivi compreso il Presidente del Consiglio stesso - determinando i limiti della delega e fissando l'eventuale compenso.

L'organo amministrativo avrà facoltà di nominare e revocare procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Articolo 15

(rappresentanza legale)

La rappresentanza legale della società e la firma sociale, di fronte a terzi ed in giudizio, spettano disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed agli Amministratori delegati, ove esistenti.

Articolo 16

(compensi agli amministratori)

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico, potrà essere attribuito, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, un emolumento per la loro prestazione, che verrà fissato dall'Assemblea dei soci.

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti d'esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione della carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità deliberate dai soci.

- TITOLO VI - ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 17

(Organo di controllo e revisore. Denuncia al Tribunale)

La Società può nominare un organo di controllo o un revisore.

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria nei casi previsti dall'articolo 2477 c.c.; tale obbligo cessa secondo quanto stabilito dal medesimo articolo.

L'organo di controllo si compone di un sindaco unico o di un collegio sindacale formato da tre membri effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio.

Nei casi di obbligatorietà della nomina, tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

I sindaci sono nominati dai soci. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito.

I sindaci sono rieleggibili.

Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi 30 (trenta) giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

L'organo di controllo ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403-bis c.c. ed esercita il controllo contabile sulla Società.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma c.c.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni. La riunione potrà tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza, con le modalità previste per il consiglio di amministrazione.

Qualora la società nomini per la revisione legale dei conti un revisore legale o una società di revisione legale, questi devono essere iscritti nell'apposito registro.

Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni, di organo di controllo e di revisione legale dei conti.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 2409 c.c. anche se la società è priva di organo di controllo. In tal caso, ciascun socio può ricorrere al Tribunale indipendentemente dalla quota di partecipazione al capitale posseduta.

- TITOLO VII -

BILANCIO SOCIALE E UTILI

Articolo 18

(bilancio sociale)

Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno.

L'organo amministrativo alla fine di ogni esercizio procederà, a norma di legge, alla redazione dell'inventario ed alla formazione del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, corredati da una relazione sull'andamento della gestione aziendale.

L'Assemblea per l'approvazione del bilancio sarà convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. Qualora particolari esigenze relative alla struttura e l'oggetto della società ovvero la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, l'assemblea può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e gli amministratori dovranno indicare nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione.

Articolo 19

(utili)

Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato dall'assemblea dei soci verranno ripartiti tra i soci in proporzione alla propria partecipazione, salvo diversa destinazione deliberata dall'assemblea, previa deduzione degli importi da destinare alle riserve inderogabili previste dalla legge.

- TITOLO VIII -

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 20

In caso di scioglimento della società, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri nell'osservanza delle norme di legge vigenti.

- TITOLO IX -

CONTROVERSIE SOCIALI

Articolo 21

(collegio arbitrale)

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente dei Dottori Commercialisti di Torino.

Nel caso in cui non vi provveda la nomina sarà fatta dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

- TITOLO X -

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 22

(rinvio)

Per tutto quanto non espressamente previsto dall'atto costitutivo della società e dal presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile ed alle altre disposizioni di legge vigenti in materia, nonché alla normativa comunitaria europea.